

## **TI\_GERICHTE 9.2014.41 vom 13. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.41\\_d20030213](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.41_d20030213)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.41 du 13 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.41 del 13 febbraio 2003

### **Regeste**

Esercizio delle relazioni personali padre-figlia

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare l'art. 74b v LPamm).

#### **E. 2**

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha deciso di respingere la richiesta del padre di vedere l'assetto del proprio diritto di visita ampliato. La decisione dell'autorità di prime cure è fondata sostanzialmente sull'audizione del padre e della tutrice svoltasi il 17 ottobre 2013 e sulle valutazioni della tutrice contenute nel proprio rapporto del 16 dicembre 2013 stilato a richiesta dell'Autorità di protezione. Citando il predetto rapporto, l'Autorità di protezione motiva la propria decisione sul fatto che la curatrice ha " indicato che per benessere di PI 1 è opportuno mantenere l'attuale diritto di visita al sabato dalle ore 09.00 alle ore 20.30 ". Nelle proprie osservazioni, l'Autorità di protezione fa poi riferimento ai diversi scritti della tutrice risalenti alla primavera del 2011, al rapporto del servizio medico-psicologico, ritenendo che " il padre assume una sua linea educativa in contrasto con quella dei nonni affidatari e della tutrice, creando così un disagio alla minorenni ".

#### **E. 3**

Nel proprio reclamo, RE 1 lamenta che il tempo condiviso con la propria figlia sia " troppo breve, nemmeno un giorno al mese ". Ritiene che le attività che riesce a svolgere con sua figlia durante il tempo insieme siano " molto limitate " a confronto di quelle svolte quando trascorrevano due week-end al mese insieme (piscina, visite ai nonni, cucina insieme, visite a parenti o giochi all'aperto). L'insorgente sostiene inoltre che il mancato esercizio delle relazioni personali con sua figlia abbia conseguenze negative sia sulla loro relazione che sull'andamento scolastico della ragazza. Ritiene infine RE 1 che la tutrice non collabori " all'unione familiare " e si augura che questa situazione " migliori ".

#### **E. 4**

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione ( Schwenzer , in: Basler Kommentar, ZGB I, 5<sup>a</sup> ed., Berna 2014, n. 7 ad art. 273 CC). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del bambino (DTF 127 III 295 consid. 4a ; sentenza del Tribunale federale 5A\_173/2014 del 6 giugno 2014 consid. 3.3).

#### **E. 4.1**

Lo scopo delle relazioni personali è quello di garantire contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenze del Tribunale federale 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a in: FamPra.ch 2002 pag. 399 e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, in: FamPra.ch 2002 pag. 833; RtiD II 2010 p. 629). Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A\_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via ( Schwenzer , op. cit., n. 13 ad art. 273 CC; H egnauer in: RDT 1998 pag. 174 e in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 65 ad art. 273 CC). Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio.

#### **E. 4.2**

La personalità, la disponibilità - segnatamente degli orari di lavoro irregolari - il luogo di abitazione e l'ambiente di vita del titolare dei diritti di visita dovranno essere tenuti in considerazione, così come la situazione del genitore o terzo che cresce il minore - stato di salute, doveri professionali - la posizione di fratelli o sorelle, la distanza geografica dei domicili ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5<sup>a</sup> ed., Zurich 2014, n. 766). Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che suppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si terrà altresì conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate ( Meier/Stettler , op. cit., n. 767; sentenza CDP del 2 ottobre 2014, inc. 9.2014.5 consid 4).

#### **E. 4.3**

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2 seg. ; 129 III 417, consid. 2.1.1; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è

previsto dal diritto di procedura cantonale ( Steck in: FamKomm Erwachsenenschutz, n. 11 ad. art. 446 CC; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

## **E. 5**

Nella presente fattispecie, il diritto di visita di RE 1 è stato ridotto durante la primavera del 2011 per essere poi riportato all'assetto contenuto nella convenzione sottoscritta tra i genitori di PI 1 al momento della sua nascita. Durante l'estate del 2013, TU 1 ha nuovamente espresso dubbi relativi all'assetto del diritto di visita di PI 1 (lettera di TU 1 all'ARP del 21 agosto 2013). Ribadendo che la relazione tra PI 1 e suo padre era sostanzialmente buona, nel suo scritto la tutrice ha segnalato certe problematiche insorte nel diritto di visita, segnatamente la difficoltà per il padre di rispettare gli orari e gli impegni stabiliti e una mancata attenzione nell'accudimento di PI 1. Inoltre la tutrice ha rilevato che i nuovi vicini di casa dei nonni affidatari, i signori \_\_\_\_\_ – amici del padre di PI 1, e che frequentano la ragazza quando si trova con il padre – mettono in difficoltà la ragazza per delle affermazioni in contraddizione con quelle dei nonni affidatari. L'Autorità di protezione ha previsto un'audizione di PI 1 ed un incontro con la tutrice e il padre per valutare la situazione. Nel frattempo (e-mail del 1° ottobre 2013), TU 1 ha segnalato che il padre ed il nonno paterno avrebbero “ toccato il seno [PI 1] per controllare le ghiandole ”. Il diritto di visita di PI 1 è stato nuovamente riportato ad un sabato ogni quindici giorni (e-mail di TU 1 del 1° ottobre 2013 e risposta dell'Autorità di protezione del 4 ottobre 2013). Durante l'audizione tenutasi il 10 ottobre 2013, PI 1 si è espressa in merito al rapporto con il padre rilevando che il tempo trascorso insieme a lui sia “ troppo poco ”, benché non le piaccia che quest'ultimo dorma fino a tardi la domenica. L'incontro indetto il 17 ottobre 2013 con la tutrice e il padre ha confermato i contrasti insorti con i vicini, le difficoltà del padre a seguire la figlia e la carente comunicazione con la tutrice e i nonni affidatari. In tale contesto l'Autorità di protezione ha “ suggerito di proseguire per il momento con l'attuale assetto, ponendosi tuttavia come obiettivo un ampliamento di tale diritto ”. Invitata a formulare osservazioni relative agli eventuali cambiamenti insorti dopo predetto incontro, con scritto del 16 dicembre 2013, la tutrice ha affermato di non poter dire “ di avere riscontrato dei miglioramenti rilevanti ” né per quanto attiene alla relazione di PI 1 con il padre né nell'ambito della comunicazione con lei. Basandosi sia sull'incontro intercorso il 17 ottobre 2013 che sullo scritto della tutrice del 16 dicembre 2013, l'Autorità di protezione ha confermato il diritto di visita del padre un sabato ogni quindici giorni.

## **E. 6**

La decisione dell'Autorità di protezione di limitare il diritto di visita ad un sabato ogni quindici giorni, benché sommariamente motivata, non disattende i principi giuridici sopraelencati relativi al diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario. In effetti, PI 1 – che proviene da una situazione familiare dolorosa “ segnata da separazioni e lutti ” (rapporto del servizio medico-psicologico di \_\_\_\_\_ del 14 giugno 2011) – si trova in un'età delicata. È con particolare cura che l'Autorità di protezione deve dunque valutare per il bene di PI 1 che la durata e la frequenza delle relazioni personali tra il padre e la figlia siano adeguati. L'accertamento delle circostanze è fondato sia sulle dichiarazioni personali di PI 1 e del padre che sulle valutazioni svolte dalla tutrice, dalla stessa Autorità di protezione e dal servizio medico-psicologico. Ora, risulta dalle stesse valutazioni che padre e figlia hanno delle buone relazioni personali e hanno espresso il desiderio di vedersi con

regolarità e possibilmente più spesso. Tuttavia, sembra che il padre fatichi a privilegiare il benessere della figlia oltre il proprio, dormendo a lungo la domenica mattina, spesso non avendo i mezzi di sostentamento per potere dare da mangiare alla figlia, o non dando seguito agli impegni presi nei suoi confronti rispettivamente nei confronti della tutrice o dei nonni affidatari. Tenuto conto dell'età di PI 1 e delle difficoltà per il padre di svegliarsi la domenica mattina, appare opportuno che PI 1 torni a dormire a casa dei nonni affidatari il sabato sera. Inoltre, le tensioni sorte con i vicini dei nonni materni dimostrano che è appropriato proteggere per il momento PI 1 da situazioni conflittuali o con punti di riferimento poco chiari. Sicché, soprattutto nell'ottica della crescita di PI 1 e del suo benessere, la decisione presa dall'Autorità di protezione deve essere confermata. Nulla impedisce che in futuro, a fronte di nuove circostanze (frequentazione dell'Istituto \_\_\_\_\_ da parte di PI 1, relazione tra il padre e la nuova tutrice della bambina, appianamento delle tensioni coi vicini dei nonni affidatari) l'assetto delle relazioni personali con il padre possa essere rivisto, con il ripristino del pernottamento o con l'aggiunta di un altro diritto di visita diurno. Ciò non contraddice il carattere durevole che governa l'organizzazione delle relazioni personali. Si tratterà semmai in futuro di prendere in considerazione cambiamenti oggettivi delle circostanze.

#### **E. 7**

Le critiche del reclamante sull'operato di TU 1 cadono nel vuoto. Innanzitutto, l'opposizione del padre alla nomina della curatrice aveva già fatto l'oggetto di disamina da parte dell'allora Autorità di vigilanza, che non aveva considerato opportuno rilevarla dalla carica affidatale. Inoltre, le valutazioni svolte dalla tutrice erano ponderate e non contrarie allo sviluppo, rispettivamente al benessere della ragazza. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame è il diritto alle relazioni personali tra il padre e PI 1 e non l'esistenza della tutela o la persona della tutrice. A titolo abbondanziale, si sottolinea che la tutrice ha posto le dimissioni al mandato affidatole, motivo per cui la fissazione e l'organizzazione del diritto di visita non dovrebbe comunque patire in futuro di asserite tensioni od incomprensioni tra il padre e la tutrice. Di conseguenza, il reclamo va respinto e la decisione avversata confermata.

#### **E. 8**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico del reclamante. Non vengono assegnate ripetibili.